

COMUNE DI NULVI

C.A.P. 07032 – PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 3 DEL 19 GENNAIO 2011

SOMMARIO

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA
- ART. 2 ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA
- ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI
- ART. 4 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO
- ART. 5 INIZIO E CESSIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

TITOLO II TARIFE E DETERMINAZIONI DELLA TASSA

- ART. 6 PARAMETRI
- ART. 7 LOCALI ED AREE TASSABILI
- ART. 8 LOCALI ED AREE NON TASSABILI
- ART. 9 COMPUTO DELLE SUPERFICI
- ART. 10 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- ART. 11 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
- ART. 12 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE
- ART. 13 TASSA GIORNALIERA

TITOLO III DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

- ART. 14 DENUNCE
- ART. 15 ACCERTAMENTO E CONTROLLO
- ART. 16 RISCOSSIONE
- ART. 17 RIMBORSI
- ART. 18 SANZIONI
- ART. 19 CONTENZIOSO

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 20 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- ART. 21 ABROGAZIONI
- ART. 22 NORME DI RINVIO

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal 01.01.1995 è istituita nel Comune di Nulvi la tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso.

Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'articolo 61 del D.Lgs. 507/1993

ARTICOLO 2 ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

Il servizio di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

Gli occupati o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, riconosciute dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree coperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito e attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per superficie caratteristiche strumentali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tale fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- del 10% per i condomini da 2 a 5 alloggi;
- del 5% per i condomini da 6 a 8 alloggi;
- del 2% per i condomini da 9 alloggi e oltre.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comunali è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupati o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'amministrazione del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligate a presentare all'ufficio tributi del Comune – entro il 20 gennaio di ciascun anno – l'elenco

degli occupati o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ARTICOLO 5 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è calcolata in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ARTICOLO 6 PARAMETRI

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per una o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ARTICOLO 7 LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

a) – tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, etc..) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, etc..) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse etc:) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

b) – tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

c) – tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi, stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

d) – tutti i vani principali ed accessori adibiti a circolari da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e) – tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, laboratori, ripostigli, dispense, bagni etc..) dei collegi, istituti di educazioni privati; delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere; scuole di ogni ordine e grado;

f) – tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, ricreativa e sportiva a carattere popolare; delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato; delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche

strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al 2° del 4° comma dell'articolo 2 del D.P.R. n° 915/1982; delle caserme, delle stazioni, etc...

g) – tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, etc..)

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo articolo 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni ed – in via esemplificativa:

h) – le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco ed alle rispettive attività e servizi connessi; in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

i) – le superfici di balconi e terrazzi.

ARTICOLO 8 LOCALI ED AREE NON TASSABILI

In applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 2 del presente Regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

a) – i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

b) – le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

c) – le superfici e le parti di esse ove, caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ARTICOLO 9 COMPUTO DELLE SUPERFICI

La superficie tassabile è determinata nella maggiore tra quella dichiarata, quella misurata e quella fornita dal catasto metrico.

ARTICOLO 10 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) – del 30% per le abitazioni con unico occupante;
- b) – del 20% per le abitazioni tenute a disposizioni per l'uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) – del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) – del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per lo più di sei mesi, all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
- e) – del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto di provvedere al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ARTICOLO 11 AGEVOLAZIONI

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) – i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) – i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

c) – le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 40 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore ai 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

Le esenzioni di cui sopra concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Per le esenzioni previste ai punti precedenti le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal funzionario responsabile del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il funzionario responsabile ai sensi dell'articolo 74 D. Lgs. 507/93 si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'articolo 67 del D.L.gs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ARTICOLO 12 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'articolo 68 comma 2 del D.Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A –

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istruzione culturali, politiche, religiose.
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.

4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

CATEGORIA B –

- 1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C –

- 1) abitazioni private
- 2) attività ricettivo alberghiere
- 3) collegi, case di vacanze, convivenze

CATEGORIA D –

- 1) attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie
- 2) circoli sportivi e ricreativi

CATEGORIA E –

- 1) attività di produzione artigianale o industriale
- 2) attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili
- 3) attività artigianali di servizio

CATEGORIA F –

- 1) pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
- 2) attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente

ARTICOLO 13 TASSA GIORNALIERA

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Nulvi la tassa di smaltimento, da applicare in base a tariffa giornaliera.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa – rapportata a giorno – della tassa annuale attribuita alla categoria contenenti voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%

Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'articolo 50 del D.Lgs. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dall'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO III DENUNCE ACCERTAMENTO RISCOSSIONE

ARTICOLO 14 DENUNCE

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al precedente comma.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione, detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi.

In particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche, il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti il nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, sede legale od effettiva, i dati identificativi

e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione;

- gli identificativi catastali degli immobili.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziabile.

Dalla presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale

ARTICOLO 15 ACCERTAMENTO E CONTROLLO

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'articolo 71 del D.Lgs. 507/93.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce, è in facoltà del Comune, ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. 507/93:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ad rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione o della misura delle superfici;
- b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esecuzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di

presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

ARTICOLO 16 RISCOSSIONE

Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono da formare secondo le disposizioni di cui all'articolo 72 del D.Lgs. 507/93.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

ARTICOLO 17 RIMBORSI

Nel caso di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dal Comune con l'adesione del contribuente, prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo – riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati – è disposto dal servizio tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'articolo 64, comma 4, del D.Lgs. 507/93, da presentare – a pena di decadenza – entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre i due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda.

ARTICOLO 18 SANZIONI

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione e per l'omessa inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 76 del D.Lgs. 507/93.

ARTICOLO 19 CONTENZIOSO

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D. Lgs. 31.12.1992 n° 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate di Cagliari, Sezione staccata di Sassari.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 2 comma 3; articolo 4 commi 2, 4, 5; articolo 5 comma 3; articolo 9 commi 2, 3, che hanno decorrenza dall' 01.01.1995.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo, di cui all'articolo 65 del D. Lgs. 507/93, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare.

ARTICOLO 21 ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 22 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni.